

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 23-6469

Art. 21 L. 157/1992. Prelievo venatorio su terreno coperto da neve nella zona faunistica delle Alpi. Determinazioni.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'art. 21, comma 1, lett. m) della legge 157/1992 che stabilisce il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate;

considerato che tale divieto è stato recepito dall'art. 40, comma 4 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012");

considerato che su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve il divieto risulta funzionale all'esigenza di tutelare la selvaggina nel caso in cui condizioni climatico-ambientali particolari possono determinare una maggior frequenza di abbattimento in relazione al modificato comportamento di diverse specie;

considerato che il prelievo su terreno innevato, riferito esclusivamente agli ungulati, risulta pienamente giustificato in quanto in Piemonte il prelievo venatorio degli ungulati non viene attuato secondo il meccanismo della caccia programmata, ma nel rispetto di piani di abbattimento annuali, quantitativi e qualitativi per classi di sesso e di età, formulati sulla base di appositi censimenti e tenendo conto dell'incremento utile annuo di ciascuna popolazione sottoposta a prelievo; piani che sono strutturati in modo conservativo, così da tener conto nella loro formulazione sia della mortalità invernale che di quella accidentale, e che sono finalizzati ad evitare la destrutturazione delle popolazioni di tali specie e quindi un'alterazione del rapporto tra classi d'età e sesso;

considerato che, lo stesso Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale ISPRA nei suoi documenti, agli atti del settore, condivide quanto sopra espresso;

considerato, inoltre, l'impatto negativo che la specie cinghiale, qualora non contenuta demograficamente, avrebbe sulle produzioni agricole e sulle attività antropiche;

ritenuto opportuno pertanto consentire il prelievo dei soli ungulati nella zona faunistica delle Alpi su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di consentire il prelievo esclusivamente degli ungulati nella zona faunistica delle Alpi, su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)